

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4981-bis</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAUTI, SERVELLO, MATTEOLI, ABBATANGELO, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, COLUCCI GAETANO, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MASSANO, MARTINAT, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RUBINACCI, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE**

Delega al Governo  
in tema di riordino del sistema idrico

*(Già articoli da 8 a 12 della proposta di legge n. 4981, stralciati,  
con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 20 marzo 1991)*

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTT. 1-7.

.....  
.....  
.....  
.....

ART. 8.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,

norme aventi valore di legge ordinaria, relative:

- a) al circuito delle acque potabili e al riordino del sistema degli acquedotti;
- b) al circuito delle acque irrigue per usi agricoli e di quelle per usi industriali;
- c) al circuito delle acque depurate;
- d) al sistema delle acque.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 dovranno tener conto dell'intero ciclo delle acque.

#### ART. 9.

1. Il decreto legislativo di cui alla lettera a) dell'articolo 8 dovrà essere emanato secondo i seguenti criteri:

a) accorpamento degli enti facendo coincidere, tendenzialmente, le loro dimensioni e competenze con quelle del bacino idrografico;

b) emanazione di norme *standard* per la gestione degli acquedotti al fine della razionalizzazione nell'uso della risorsa idrica, dei mezzi finanziari, degli impianti e delle reti;

c) definizione delle tariffe secondo un rapporto equilibrato tra le esigenze di copertura dei costi di gestione, di manutenzione e di amministrazione e le esigenze di praticare prezzi contenuti per consentire a tutti l'accesso alla risorsa primaria dell'acqua;

d) regolamentazione secondo rigorosi criteri: della quantità utilizzata da pozzi o sorgenti delle cosiddette acque minerali; delle qualità fisico-chimiche e organolettiche di tutte le acque con particolare riferimento a quelle potabili; dei controlli igienico-sanitari dei pozzi, sorgenti, adduzioni; delle confezioni e dei criteri di confezionamento e imbottigliamento delle acque a qualsiasi titolo commercializzate;

e) introduzione di principi di responsabilità personale specifica, penale e ci-

vile, sia nei confronti dei preposti alle gestioni dei mezzi economici e strutturali relativi (manutenzione, impianti e condotte), sia nei confronti dei fruitori per uso improprio o dispersivo dell'acqua. Introduzione di specifici reati idrici configurabili come interruzione, sottrazione, danneggiamento, inquinamento.

#### ART. 10.

1. Il decreto legislativo di cui alla lettera *b)* dell'articolo 8 dovrà essere emanato secondo i seguenti criteri:

*a)* regolamentare l'utilizzazione secondo un rapporto fra necessità produttive e quantità sufficiente;

*b)* stabilire canoni, anche forfettari, secondo il principio che si tratta di un fattore della produzione e, come tale, da compensarsi quale costo;

*c)* affermare il principio che, dopo l'uso, l'acqua ritorna di proprietà pubblica per cui deve avere le stesse caratteristiche originali. Di conseguenza essa non può essere fatta assorbire dal suolo, né immessa nei corsi d'acqua demaniale in stato di contaminazione prodotta da preparati organici o chimici, né da residui delle lavorazioni industriali o delle coltivazioni agricole;

*d)* estendere le provvidenze pubbliche in conto capitale e in conto interessi per l'installazione di impianti di bonifica obbligatori delle acque impiegate nei cicli produttivi agricoli e industriali.

#### ART. 11.

1. Il decreto legislativo di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8 dovrà disciplinare il riuso delle acque derivanti dai vari tipi di depurazioni:

*a)* quanto alla provenienza: dopo usi agricoli, industriali o urbani;

*b)* quanto alla destinazione: agricola e industriale;

*c)* quanto al deflusso: verso fiumi, laghi, mare.

#### ART. 12.

1. Il decreto legislativo di cui alla lettera *d)* dell'articolo 8 dovrà essere emanato secondo i seguenti criteri:

*a)* stabilire le compatibilità e le incompatibilità nelle interferenze fra i circuiti delle acque potabili, delle acque irrigue e per usi industriali e delle acque depurate;

*b)* prevedere, per tutto il sistema delle acque, la dotazione di un apparato di telecomunicazioni e di telecontrollo quantitativo e qualitativo in tempo reale facente capo all'ufficio del governatore delle acque con centri periferici di sorveglianza e di rilevazione;

*c)* prevedere che il sistema delle acque sia dotato, con la collaborazione dell'ISTAT, di un apparato di rilevazione statistica, di banca dati, di ricostruzione delle serie storiche, di compattamento e di elaborazione;

*d)* prevedere il collegamento delle strutture centrali e periferiche di rilevazione e di elaborazione dati della magistratura delle acque con quelle dei Ministeri dei lavori pubblici, della difesa, della sanità e dell'interno e del Dipartimento della protezione civile.